(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2291/72 DEL CONSIGLIO

del 31 ottobre 1972

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di determinati prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1° agosto 1969 la Comunità ha concluso un accordo con la Svizzera relativo al traffico di perfezionamento nel settore tessile ; che, a norma di detto accordo, la Comunità si è impegnata ad aprire il 1° settembre di ciascun anno un contingente tariffario comunitario annuale in esenzione da dazi per un importo totale di 1 870 000 unità di conto di valore aggiunto, per merci ottenute da trattamenti di perfezionamento, ripartito come segue :

a) 1 650 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune ;

b) 143 000 unità di conto per la torcitura o filatura, la ritorcitura, la ritorcitura a cordoncino (câblage), la testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune ;

c) 77 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento degli articoli compresi nelle voci nn. 58.04, 58.05, 58.07, 58.08, 58.09 e 60.01 della tariffa doganale comune ;

considerando tuttavia che, al fine di meglio far corrispondere la ripartizione dell'importo contingentale totale fra le tre categorie di lavorazioni di cui sopra con le correnti di scambio effettivamente realizzate durante l'anno di riferimento, è stato deciso, di comune accordo, di stornare 150 000 unità di conto dall'importo di 1 650 000 unità di conto assegnato ai trattamenti di perfezionamento dei tessuti compresi nei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune su quello di 77 000 unità di conto riservato ai trattamenti di perfezionamento degli articoli che rientrano in talune posizioni della tariffa doganale comune comprese tra il n. 58.04 ed il n. 60.01 ;

considerando che è opportuno aprire per il periodo 1° settembre 1972 — 31 agosto 1973 in contingente tariffario comunitario in questione secondo le modalità previste dall'accordo succitato, quale risulta dopo le modifiche apportategli ;

considerando che è necessario garantire, tra l'altro, l'accesso uguale e continuato a detto contingente di tutti gli interessati a questo traffico della Comunità e l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista per esso a tutte le reimportazioni in tutti gli Stati membri, fino a suo esaurimento, dei prodotti che hanno subito uno dei trattamenti citati ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenendo conto dei principi summenzionati ; che sembra pertanto opportuno effettuare tale ripartizione tenendo conto del traffico realizzato nell'ambito degli accordi bilaterali precedenti, senza pregiudizio delle possibilità da offrire agli Stati membri che precedentemente non ricorrevano a tale traffico ; che per salvaguardare il carattere comunitario del contingente in questione, è opportuno prevedere la copertura degli eventuali fabbisogni di detti Stati membri ; che, in via eccezionale, il sistema descritto all'articolo 3 permette di tener conto di tale elemento, qualora non sia stata loro attribuita una quota iniziale ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione di detto traffico nei vari Stati membri, è necessario dividere in due parti il volume contingentale di 1 870 000 unità di conto, ripartendo la prima

tra gli Stati membri e formando con la seconda una riserva destinata a coprire il loro ulteriore fabbisogno quando la loro quota iniziale è esaurita, nonché gli eventuali fabbisogni di alcuni di essi per quanto riguarda i trattamenti di perfezionamento per i quali non è stata attribuita una quota iniziale ; che, per dare agli interessati di ogni Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello relativamente alto, pari a circa il 90 % del volume contingentale ; che, in virtù dell'accordo in questione, la percentuale della riserva, pari a circa il 10 %, dev'essere applicata a ciascuna categoria di trattamenti ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, è opportuno che ciascuno Stato membro, dopo aver utilizzato quasi completamente una delle sue quote iniziali, proceda al prelievo dalla relativa riserva di una quota supplementare ; che questo prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente e ciò fino all'esaurimento di ciascuna riserva ; che le quote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve in particolare poter seguire il grado di utilizzazione del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale, esiste in uno Stato membro un residuo rilevante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato ne trasferisca una percentuale rilevante alla riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe non esserlo in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che, di conseguenza, nella ripartizione del contingente tariffario di cui trattasi, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° settembre 1972 al 31 agosto 1973 e nell'ambito del traffico di perfezionamento ammesso, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso, per talune merci ottenute dai trattamenti di perfezionamento previsti nell'accordo con la Svizzera relativo al traffico di perfezionamento nel settore tessile, fino a concorrenza di un contingente tariffario comunitario annuale di 1 870 000 unità di conto di valore aggiunto, ripartito come segue :

a) 1 500 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune ;

b) 143 000 unità di conto per la torcitura o filatura, la ritorcitura, la ritorcitura a cordoncino (câblage), la testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune ;

c) 227 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento degli articoli compresi nelle seguenti voci della tariffa doganale comune :

58.04 Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05

58.05 Nastri, galloni e simili ; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolducs) esclusi i manufatti della voce n. 58.06 ;

58.07 Filati di ciniglia ; filati spiralati (virgolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza ; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili ;

58.08 Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci ;

58.09 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati ; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi ;

60.01 Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza.

2. Per l'applicazione del presente regolamento s'intendono :

a) per « trattamenti di perfezionamento » :

— ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c) : il candeggio, la tintura, la stampatura, la stampatura a floch, l'impregnazione, l'apprettatura e altre operazioni che modificano l'aspetto o la qualità della merce, senza tuttavia alterarne la natura ;

— ai sensi del paragrafo 1, lettera b) : la torcitura o filatura, la ritorcitura, la ritorcitura a cordoncino (câblage) e la testurizzazione, anche combinate con l'incannatura, la tintura

ed altre operazioni che modificano l'aspetto, la qualità od il condizionamento della merce, senza tuttavia alterarne la natura ;

b) per « valore aggiunto » : la differenza tra il valore alla reimportazione come definito nel regolamento (CEE) n. 803/68 (1) e il valore in dogana che verrebbe stabilito al momento della reimportazione, se i prodotti fossero importati nello stato in cui furono esportati.

Articolo 2

1. Una prima parte di questo contingente tariffario comunitario, pari a 1 700 000 unità di conto, è suddivisa tra gli Stati membri ; le quote che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, sono valide dal 1° settembre 1972 al 31 agosto 1973, ammontano per ciascuno degli Stati membri agli importi indicati appresso :

a) Germania :

1 070 000 unità di conto, ripartite come segue :

— 900 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune ;

— 120 000 unità di conto per la torcitura o filatura, la ritorcitura, la ritorcitura a cordoncino (câblage), la testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune ;

— 50 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento degli articoli compresi nelle voci nn. 58.04, 58.05, 58.07, 58.08, 58.09 e 60.01 della tariffa doganale comune ;

b) Francia :

— 430 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune ;

— 150 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento degli articoli compresi nelle voci nn. 58.04, 58.05, 58.07, 58.08, 58.09 e 60.01 della tariffa doganale comune ;

c) Italia :

20 000 unità di conto di cui metà per la torcitura o filatura, la ritorcitura, la ritorcitura a cordoncino (câblage), e la testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune, e metà per i trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 57 o degli articoli compresi nelle voci nn. 58.04, 58.05, 58.07, 58.08, 58.09 e 60.01 della tariffa doganale comune ;

d) Benelux :

30 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento dei filati e tessuti dei capitoli da 50 a 57 o degli articoli compresi nelle voci nn. 58.04, 58.05, 58.07, 58.08, 58.09 e 60.01 della tariffa doganale comune.

2. La seconda parte del contingente tariffario comunitario, pari a 170 000 unità di conto, costituisce la riserva comunitaria, che si scompone in 150 000, 13 000 e 7 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, rispettivamente alle lettere a), b) e c).

Articolo 3

Se sorgono dei fabbisogni in Francia per i trattamenti di perfezionamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), detto Stato membro preleva una quota adeguata dalla riserva, a condizione che l'ammontare di quest'ultima lo permetta.

Esso adotta le misure necessarie per informare gli interessati di detta possibilità.

Articolo 4

1. Quando una delle quote iniziali di uno Stato membro — quale è determinata all'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della frazione versata nella riserva corrispondente qualora siano state applicate le disposizioni dell'articolo 6 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Quando, dopo aver esaurito una o l'altra delle sue quote iniziali, uno Stato membro ha utilizzato al 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza quota, pari al 5 % della propria quota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

3. Quando, dopo aver esaurito una o l'altra seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato al 90 % o più anche la terza quota, esso procede, come disposto al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento di ciascuna riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori

(1) GU n. L 148 del 28. 7. 1968, pag. 1.

a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 5

Le quote supplementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 sono valide fino al 31 agosto 1973.

Articolo 6

Se, alla data del 15 maggio 1973, uno Stato membro non ha esaurito una delle sue quote iniziali come fissata nell'articolo 2, paragrafo 1, o come risultante dall'applicazione dell'articolo 3, esso versa nella riserva corrispondente, entro il 10 giugno 1973, la frazione non utilizzata di detta quota che eccede il 40 % dell'importo iniziale. Esso può versare un quantitativo superiore se esistono ragioni di ritenere che esso non sarebbe utilizzato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 giugno 1973, l'importo complessivo delle reimportazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 maggio 1973 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali versate alla riserva corrispondente.

Articolo 7

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4, e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 giugno 1973, dell'entità di ciascuna delle riserve dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce ciascuna delle riserve sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri gestiscono le loro quote secondo il sistema della preripartizione.

2. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle proprie parti cumulate del contingente tariffario comunitario.

3. Essi garantiscono a tutti gli interessati a detto traffico di perfezionamento stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle quote loro assegnate.

4. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base ai valori aggiunti ammessi al momento delle reimportazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle reimportazioni dei prodotti considerati effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 31 ottobre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS